Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Venerdì, 19 gennaio** | **Numero 15**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 || **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** || **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

(In foglio di supplemento).

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 43 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 18 ottobre 1914, n. 1115, e 1° dicembre 1914, n. 1314, relativi alla riduzione temporanea del dazio doganale sul grano, altri cereali e prodotti derivati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA — CARCANO — RAINERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 80 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 254-*bis* « Retribuzioni al personale avventizio che presta servizio presso gli uffici provinciali scolastici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917, è apportato l'aumento di lire duecentottantaquattromila cinquecentocinquanta (L. 284.550).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 81 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-1917 è istituito il capitolo n. 277-*ter*, « Maggiori spese occorrenti per il riscaldamento dei locali delle Regie Università e degli Istituti di istruzione superiore, delle biblioteche governative e degli Istituti di belle arti e di musica », con lo stanziamento di lire duecentocinquantaseimilatrecentocinque (L. 256,305).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stanziamenti dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 134. « Soldi per la guardia di finanza » lire seicentocinquantamila (L. 650.000);

In aumento:

Cap. 136. « Indennità di giro, di alloggio e di servizio volante per la guardia di finanza » lire quattrocentosettantamila (L. 470.000);

Cap. 138. « Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza » lire centotrentamila (L. 130.000);

Cap. 142. « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ecc. », (guardia di finanza) lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri della grazia e giustizia, del tesoro, della guerra, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni del Governo relativamente alle miniere di combustibili fossili, olî minerali e gas idrocarburati, sono esercitate da un Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell'agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici.

Il Comitato ha sede presso il Ministero di agricoltura e per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale del personale degli uffici delle miniere, dei RR. Circoli di ispezione delle ferrovie, del Genio civile e del Segretariato delle munizioni.

Il Comitato delibera con l'intervento di almeno due dei suoi componenti.

Art. 2.

I proprietari dei fondi, i concessionari ed esercenti di miniere e loro dipendenti debbono fornire le informazioni richieste dai funzionari autorizzati dal Comitato a visitare i fondi e ad ispezionare le miniere.

La Direzione generale delle ferrovie di Stato e le Direzioni dei mezzi di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata debbono corrispondere alle richieste del Comitato per organizzare il trasporto dei prodotti delle miniere, dei mezzi di lavoro e del personale necessario all'impianto ed all'esercizio delle intraprese.

Art. 3.

Le autorizzazioni per le ricerche di combustibili, olii minerali, e gas idrocarburati sono accordate con deliberazione del Comitato che può stabilire anche la prestazione di congrua cauzione per gli eventuali risarcimenti di danni.

Art. 4.

I possessori di fondi compresi nel perimetro cui si riferisce l'autorizzazione del Comitato, non possono opporsi ai lavori di ricerca ed hanno soltanto diritto al risarcimento dei danni verso chi è stato autorizzato alla ricerca.

Gli scopritori, quando, accertato ed ammesso dal Comitato il risultato delle ricerche, non ottengono la concessione o la licenza, hanno diritto soltanto ad avere, da chi consegue la concessione o la licenza, il rimborso delle spese ed un premio a titolo di rimunerazione personale.

Art. 5.

Accertata la convenienza della coltivazione, il Comitato, nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7, invita il proprietario del fondo od i proprietari dei fondi in cui il giacimento si trova a presentare la domanda per la relativa licenza nel termine che sarà da esso stabilito.

Nel caso in cui diversi proprietari presentino domanda, il Comitato l'invita a costituirsi in Società in un termine stabilito, decorso il quale senza che la costituzione della Società abbia avuto luogo, accorda la licenza al proprietario che, a suo giudizio insindacabile, sia meglio in grado di esercitare l'intrapresa.

Qualora nessuna domanda sia presentata od i lavori non sieno iniziati nel termine stabilito, o non ricorra il caso di cui all'ultima parte dell'art. 7, il Comitato accorda la facoltà di coltivare la miniera, a chi, a suo giudizio insindacabile, ha i requisiti ed i mezzi necessari per l'esercizio della intrapresa.

La durata della concessione o licenza è determinata nei relativi atti.

Il Comitato può anche provvedere direttamente alla coltivazione della miniera.

Art. 6.

Le miniere, la cui concessione fu già revocata con decreto trascritto all'ufficio delle ipoteche, possono

senz'altro essere oggetto di nuova concessione o licenza.

In tali casi, come nei casi tutti di revoca o di decadenza, il Comitato:

a) determina quale parte degli impianti e dei macchinari esistenti debba essere considerata pertinenza della miniera;

b) dispone la vendita all'asta della miniera e relative pertinenze subentrando l'acquirente in tutti gli obblighi stabiliti a carico del concessionario dall'atto stesso di concessione e dal presente decreto;

c) stabilisce le cautele e garanzie dei diritti dei terzi ed i criteri per la determinazione dei compensi a carico del nuovo assuntore per le pertinenze quando proceda a nuova concessione o licenza, prescindendo dalla vendita all'asta.

Art. 7.

Quando la miniera sia accordata ad altri, il proprietario del fondo in cui essa si trova ha diritto di richiedere:

a) il risarcimento dei danni, se l'esercizio della miniera non è di ostacolo alla coltivazione del suolo;

b) l'espropriazione del terreno occupato, se la estrazione ha luogo in scoperta, ovvero se i danni sono tali da sottrarre il fondo alla coltura per tutta la durata dell'esercizio della miniera.

Nelle regioni nelle quali la legislazione vigente anteriormente al presente decreto attribuiva al proprietario del fondo il diritto al sottosuolo nei riguardi minerari, il proprietario stesso, quando non abbia avuto luogo l'espropriazione, può pretendere un annuo canone per diritto di cava, in rapporto alla quantità di minerale effettivamente e presuntivamente estratta nell'anno.

Art. 8.

Chi ha ottenuto la concessione o licenza è obbligato:

a) ad iniziare e compiere i lavori nei termini stabiliti nell'atto di concessione o di licenza;

b) ad esercitare la miniera con tutti i mezzi prescritti;

c) a compiere quanto occorre per raggiungere nell'esercizio della miniera il grado di rendimento stabilito nell'atto di concessione o di licenza o prescritto dal Comitato;

d) ad osservare ogni altra condizione della concessione o licenza.

Art. 9.

Per tutti gli esercenti indistintamente, nonostante ogni contraria disposizione degli atti di concessione o licenza, e delle leggi e regolamenti anteriori al presente decreto, il Comitato ha facoltà:

a) di fare eseguire le opere necessarie per accrescere il rendimento della miniera, con l'aumento di personale, quando disponibile, e con modifica dei turni di lavoro e di riposo settimanale anche in deroga delle vigenti leggi sul riposo settimanale e festivo;

b) di determinare i centri di consumo che da ciascuna miniera debbono essere serviti;

c) di prelevare una percentuale dei prodotti, a prezzi concordati, o provvisoriamente stabiliti dal Comitato, per pubblici servizi e per l'esercizio delle bonifiche.

Art. 10.

Non adempiendosi dall'esercente ad uno degli obblighi di cui all'art. 8 ed alle ingiunzioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, il Comitato ha facoltà insindacabile di provvedere di ufficio in tutto o in parte all'esercizio della miniera o di pronunciare la decadenza della concessione o della licenza.

Le spese per la esecuzione di ufficio sono a carico di chi ottenne la concessione o la licenza, e vengono rimborsate coi privilegi e nelle forme stabilite per la riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 11.

Quando se ne mostri la necessità per il regolare e completo sfruttamento della miniera, il Comitato può consentire all'esercente d'immettersi nei fondi contigui, salvo ai proprietari dei fondi stessi il diritto al risarcimento dei danni o all'espropriazione a norma dell'articolo 7.

Il Comitato stabilisce:

a) quali norme sieno da osservarsi a garanzia dei terzi, determinando anche se l'esercente debba prestare cauzione, quando occorra inoltrarsi con scavi, pozzi o gallerie sotto cave, fabbriche, luoghi abitati, corsi d'acqua e sotto lavori di miniere concesse ad altri;

b) quali disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 184, e con quali modifiche, debbano essere osservate per la polizia delle miniere di combustibili fossili, di olii minerali e gas idrocarburati.

Art. 12.

Il Comitato ha facoltà con propri decreti:

a) di dichiarare di pubblica utilità, ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere occorrenti per il regolare e completo sfruttamento delle miniere e per il deposito e trasporto dei prodotti;

b) di ordinare ai sensi dell'art. 71 della legge stessa, l'occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo;

c) di determinare provvisoriamente le indennità e disporne il deposito, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 72 di detta legge, nei casi di cui al precedente capoverso.

Art. 13.

Non possono avere effetto, senza previa autorizzazione del Comitato, le vendite e cessioni delle concessioni o delle licenze o di tutta la miniera o di parte di essa.

Nei casi di divisione ereditaria, i lavori di coltivazione debbono essere sottoposti ad unica direzione.

Art. 14.

Per la costruzione di ferrovie private di 1ª e di 2ª categoria, e dei binari di raccordo occorrenti per l'esercizio delle miniere, l'autorizzazione e la concessione sono date con deliberazione del Comitato, indipendentemente dall'osservanza delle formalità prescritte dal testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, previo deposito della indennità presumibilmente spettante ai proprietari dei fondi espropriati e sui quali si costituisce la servitù di passaggio.

Art. 15.

In mancanza di accordo la determinazione della entità e delle conseguenze dei danni, degli indennizzi e compensi, delle spese, dei premi, dei prezzi, dei canoni e delle quantità indicati negli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12 e 14, è stabilito da un Collegio di arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo dal Comitato.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5, il terzo arbitro è nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

Le controversie fra concessionario ed amministrazione pubblica sono definite da un Collegio di tre arbitri nominati uno dal concessionario, uno dal Comitato ed il terzo dal presidente del Consiglio dei ministri.

I Collegi arbitrali decidono come amichevoli compositori.

Art. 16.

Le concessioni di allacciamento di bacini minerari a ferrovie in esercizio e della relativa sovvenzione a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, sono accordate con decreto dei ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, su parere del Comitato, prescindendo da ogni altra istruttoria stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il termine di cui a detto art. 7 è prorogato a tutta la durata della guerra.

Del pari, con decreto del ministro dei lavori pubblici, indipendentemente da ogni altra formalità, possono essere accordati anche pei servizi di trasporto dei combustibili fossili con autocarri o con filovie, e per località non congiunte o non servite sufficientemente da ferrovie o tranvie, i sussidi di cui agli articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 17.

Per la coltivazione delle torbe, il Comitato può prefiggere un termine ai proprietari dei fondi, trascorso il quale infruttuosamente, può autorizzare la coltivazione stessa a chi ne faccia domanda con le stesse norme e garanzie stabilite nei precedenti articoli per la concessione delle miniere, in quanto sieno applicabili.

Art. 18.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed alle ingiunzioni del Comitato sono punite con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 19.

La Commissione centrale e le Commissioni provinciali istituite con decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, tengono conto, nella distribuzione dei carboni, delle quantità disponibili di altri combustibili fossili utilizzabili nelle singole industrie.

Di ciascuna Commissione fa parte un delegato del Comitato.

Art. 20.

Alle spese in dipendenza del presente decreto il Comitato provvede coi fondi stanziati ai capitoli 168 e 171 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio corrente, ed ai corrispondenti per l'esercizio 1917-918.

Gli stanziamenti dei suddetti capitoli nn. 168 e 171 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati rispettivamente della somma di L. 500.000 e di L. 100.000 contro diminuzione di L. 200.000 dello stanziamonto di ciascuno dei capitoli nn. 141, 145 e 147 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1917-918.

Coi fondi si provvede anche alle spese per gli esperimenti necessari per la sostituzione del carbon fossile e della benzina con prodotti secondari e con altri combustibili di produzione nazionale.

Art. 21.

Alle leggi ed ai regolamenti relativi alle cave e miniere sono sostituiti, nei riguardi dei combustibili fossili, degli olii minerali e dei gas idrocarburati, le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto è stabilito nella legge 19 marzo 1911, n. 250, per i premi a coloro che fanno ricerche di petrolio.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e le relative disposizioni avranno effetto sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, ferme rimanendo le concessioni e licenze accordate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — SACCHI — GARCANO — MORRONE — BONOMI — DE NAVA — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 36 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 14 giugno 1907, n. 324, e 27 giugno 1912, n. 678, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Veduti i RR. decreti 20 e 24 maggio 1915, nn. 715 e 803 e il Nostro decreto 21 maggio 1916, n. 699;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il corrente anno scolastico 1916-917 resta sospesa l'applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Pertanto, così le licenze da ogni ordine e grado di scuole medie e normali e dei corsi magistrali, come le promozioni a qualsiasi classe delle scuole stesse, saranno conferite senza esami per le materie, nelle quali l'alunno sia stato classificato allo scrutinio finale con voti non inferiori a sei decimi per il profitto e a sette decimi per la condotta.

Parimenti in sede di scrutinio finale, con intervento degli insegnanti delle classi di tirocinio, saranno dispensati dall'esame pratico gli alunni dell'ultima classe di scuola normale o di corso magistrale, che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in attitudine didattica, desunto a norma dell'art. 95 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 2.

Il beneficio di riparare le sole prove fallite è concesso rispettivamente per un secondo e per un terzo anno, successivi a quello in cui fu sostenuto l'esame generale, a favore di candidati ad esami di licenza di 1° grado o di promozione di qualsiasi grado e di candidati ad esami di licenza di 2° grado, qualora essi abbiano prestato effettivo servizio militare durante l'anno scolastico al quale appartiene la sessione di esami.

Art. 3.

I giovani, inscritti in scuole pubbliche o privatisti, appartenenti alle classi di leva 1898 e precedenti, e quelli che già prestano servizio militare, anche per arruolamento volontario, qualunque sia la loro classe di leva, potranno, in deroga al disposto degli articoli 6 della legge 14 giugno 1907, n. 324, e 20 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, presentarsi, nella sessione straordinaria di aprile 1917, e nelle successive, a qualsiasi esame, così di licenza come di ammissione o promozione, purchè, nel caso di esami relativi a scuole di 2° grado siano forniti del diploma di licenza dalla corrispondente scuola di 1° grado, salva l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del regolamento citato.

Inoltre, per gli alunni che si trovino nelle condizioni predette, le Commissioni esaminatrici, in deroga al disposto dell'art. 2 del regolamento stesso, procederanno allo scrutinio finale, per tutti gli effetti legali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della legge 27 giugno 1912, n. 678, e del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, per le quali non sia qui stabilita alcuna deroga, salvo che gravi motivi di ordine politico o militare richiedano altre modificazioni negli articoli 2, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 30 e 35 del regolamento anzidetto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 37 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per le colonie e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri per il tesoro e per l'interno.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è diminuito di lire trentamila (L. 30.000).

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-617 è istituito il capitolo n. 114-*bis* « Rimborso dalla Amministrazione coloniale degli assegni direttamente corrisposti dalle altre Amministrazioni dello Stato ai propri funzionari in temporaneo servizio dell'Amministrazione stessa, nonchè di altre spese sostenute per suo conto dalle Amministrazioni predette » con lo stanziamento di lire duecentottantamila (L. 280.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — COLOSIMO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo . . .	6,450 —
»	7. Ministero - Spese di ufficio	50,000 —
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale della Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	34,000 —
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio, ecc.	5,000 —
»	38. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	1,500 —
»	48. Indennità agli incaricati del servizio di leva	8,190 —
»	65-*bis* (di nuova istituzione). Contributo per l'esercizio corrente e per quelli decorsi per la inscrizione dei medici visitatori delle case di meretricio alla Cassa di previdenza dei sanitari istituita presso la Cassa depositi e prestiti (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744)	22,640 —
Cap. n.	137. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	3,000 —
»	158. Mantenimento dei detenuti, ecc.	310,000 —
»	176. Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, ecc.	2,220 —
»	182. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie napoletane, ecc.	86,500 —
»	183. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle Provincie siciliane, ecc.	25,000 —
	Totale . . .	554,500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro dell'interno
ORLANDO.

Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 19 settembre 1915, n. 1445, e 4 maggio 1916, n. 549, coi quali, fra altri, venivano inscritti nel quadro del R. naviglio i piroscafi requisiti *Molfetta* e *Città di Bari* della Società di navigazione « Puglia »;
Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono il provvedimento;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decreto e decretiamo:
I piroscafi requisiti *Molfetta* e *Città di Bari* della Società di navigazione « Puglia » cessano dall'essere trasformati in navi da guerra e di appartenere al naviglio da guerra dello Stato a decorrere dal 6 gennaio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta l'urgenza di emanare provvedimenti intesi a disciplinare in Italia i noleggi delle navi di bandiera estera, previ accordi intervenuti coi Govern alleati; i

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasposti marrittimi e ferroviari, di concerto con il ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto divieto a chiunque di entrare o di offrire di entrare in trattative, dirette od indirette, nell'interesse proprio o di altri, senza la preventiva autorizzazione del Ministero per i trasporti marrittimi e ferroviari (Commissione centrale per il traffico marittimo), quando tali trattative abbiano per oggetto:

a) noleggi sia a tempo (*time-charter*) sia a viaggio isolato, di qualsiasi nave di bandiera estera, o comunque l'uso di alcuna di tali navi per il trasporto di quantità di merci eccedenti il peso di 1000 tonnellate da o per qualsiasi porto dello Stato e colonie o degli Stati esteri alleati e loro colonie, protettorati i dominî;

b) l'acquisto all'estero di merci eccedenti il peso di 1000 tonnellate allorquando nel prezzo pattuito sia incluso anche il nolo (*contratti cif*).

Art. 2.

I contratti fatti in contravvenzione alle predette disposizioni sono privi di qualsiasi efficacia giuridica.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno 12 gennaio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ARLOTTA — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1844

Decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione « Waldimiro de Mohrenschildt » in Roma, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1845

Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pioraco (Macerata) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 21 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Vendone (Genova).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Vendone, non potendosi far luogo alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 22 giugno 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vendone, in provincia di Genova, ed il successivo Nostro decreto 1° ottobre 1916, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vendone è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Modigliana (Firenze).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Modigliana.

Tale provvedimento è necessario per dar tempo alla gestione straordinaria di completare la già ben avviata sistemazione finanziaria dell'azienda con la revisione delle contabilità arretrate, la compilazione delle matricole delle tasse e la liquidazione dei rapporti contrattuali tra il Comune, l'appaltatore e gli altri aventi causa per la costruzione del palazzo municipale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 21 settembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Modigliana, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Modigliana è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pieve di Teco (Porto Maurizio).*

ALTEZZA!

Persistendo nel comune di Pieve di Teco la impossibilità di convocare i comizi a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare occorre prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 28 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pieve di Teco, in provincia di Porto Maurizio, ed i successivi Nostri decreti 31 dicembre 1915, 31 marzo, 2 luglio e 1° ottobre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pieve di Teco è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Pisticci (Potenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Pisticci non essendo possibile convocare i Comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza municipale a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestar servizio militare e non potrebbero parteciparvi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 28 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pisticci in provincia di Potenza, ed i successivi Nostri decreti 6 gennaio, 6 aprile, 2 luglio e 5 ottobre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Vista la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pisticci è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pontassieve (Firenze).*

ALTEZZA!

Persistendo nel comune di Pontassieve la impossibilità di convocare i comizi per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza municipale, a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare, occorre prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 28 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pontassieve, in provincia di Firenze, ed i successivi Nostri decreti 25 giugno, e 1° ottobre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pontassieve è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Roccalumera (Messina).*

ALTEZZA!

Persistendo nel comune di Roccalumera la impossibilità di convocare i comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza municipale a causa del considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare occorre prorogare i poteri del R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Regio decreto 4 ottobre 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalumera, in provincia di Messina, nonchè i Regi decreti 3 gennaio e 28 marzo 1915, ed i Nostri decreti 27 giugno, 23 settembre e 31 dicembre 1915, 6 aprile, 9 luglio e 5 ottobre 1916, con cui veniva rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, numero 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalumera è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 31 dicembre 1916, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Serrone (Roma).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Serrone, non potendosi procedere alla ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza municipale, a causa del rilevante numero di elettori che, trovandosi a prestare servizio militare, non potrebbero partecipare alla votazione qualora venissero convocati i comizi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 5 ottobre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Serrone, in provincia di Roma, ed i successivi Nostri decreti 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 8 ottobre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Serrone, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comune di Carrodano (Genova)

RISCATTO DI DEBITI

Avviso di convocazione dei creditori

Ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù della facoltà delegatagli dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale nella sedata del 29 luglio 1916, il sottoscritto convoca i creditori del Comune di Carrodano, in provincia di Genova, all'adunanza che avrà luogo presso la Prefettura di Genova il giorno 7 marzo p. v. alle ore 0.

In tale adunanza il delegato della Commissione Reale offrirà ai creditori il 10 0[0 sul capitale e relativi interessi non prescritti liquidati a tutto il 31 dicembre 1915, a saldo di ogni loro avere verso il detto Comune.

I debiti che si sottopongono a transazione, salvo ogni più precisa liquidazione, sono quelli dipendenti dalla costruzione di strade obbligatorie verso Giuseppe Cantino, ed i suoi diversi cessionari, verso Ernesto De Mora, verso la Amministrazione provinciale di Genova, verso i singoli espropriati per la costruzione suddetta, verso gli eredi e cessionari Cantino, a saldo, per spese di causa; e verso gli amministratori per spese di lite, indicati nella decisione 29 luglio u. s. ammontanti approssimativamente a L. 116.666,03;

Le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità relative e sulle somme convenute in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 0[0 all'anno a datare dal 1° gennaio 1916 e fino al giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'avviso per la presentazione dei titoli di credito..

Si avverte inoltre, che trascorsi tre mesi dalla regolare presentazione dei titoli, avvenuta in seguito all'avviso predetto, senza che siasi effettuato il pagamento relativo, decorreranno parimente gli interessi nella suindicata misura, sempre quando, però, il maggiore ritardo nel pagamento medesimo, oltre i detti tre mesi, sia imputabile all'Amministrazione comunale e non ai creditori.

Salva l'approvazione da parte della Commissione Reale e dei ministri de l'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso che la seduta andasse deserta per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto. In questa seconda adunanza, basterà, a renderla obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei creditori rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da apposito delegato, munito di regolare procura, ed esibiranno al presidente dell'adunanza un foglio di riconoscimento, da rilasciarsi dalla Prefettura, ed i titoli comprovanti il rispettivo credito.

Roma, 18 gennaio 1917.

Il presidente
SCAMUZZI.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale
(Legge 24 aprile 1898, n. 132, e decreto legge 11 luglio 1904, n. 337)

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e colle norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 febbraio p. v., alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sita in via Goito n. 2, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0, di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col su citato decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito suddetto, sorteggiati a tutta la 12ª estrazione (febbraio 1916) e rimborsati da questa Direzione generale;

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1054 titoli corrispondenti a n. 2155 cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 0[0], pel complessivo capitale nominale di L. 1,077.500, come da apposito piano d'ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è:

n. 855 per la serie dei titoli unitari - Capitale nominale . . . . L.	427,500 —
» 184 per la serie dei titoli quintupli - Capitale nominale . . . . »	460,000 —
» 11 per la serie dei titoli ventupli - Capitale nominale. . . . . »	110,000 —
» 4 per la serie dei titoli da 40 cartelle - Capitale nominale . . . . »	80,000 —
Totale n. 1054 titoli per il complessivo capitale nominale di . . . . L.	1,077,500 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in 2 668 709,13. pel semestre al 1° aprile 1917 e in L. 2,649,863,80, pel semestre al 1° ottobre 1917 e cioè in totale . . . . L.	5,318,572 93
la somma da pagarsi pel 1917, fra capitale e interessi ammonta a . . . . L.	6,396,072 93
Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754 84, l'avanzo di L. 437,65 della precedente estrazione (veggasi avviso nella *Gazzetta ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1916), aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 16,41, si ha una somma disponibile di . . . . »	6,396,208 90
e quindi un avanzo di . . . . L.	135 97

da sorteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1918.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 16 gennaio 1917.

Il direttore generale
GALLI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale del 14 dicembre 1916:

Galletti Antonio Maria, cancelliere della pretura di Santeramo in Colle, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi due.

Mostardi Amedeo, cancelliere della pretura di Loreto, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per quattro mesi.

Ferrara Rosario, cancelliere della pretura di Montemaggiore Belsito, a sua domanda, è tramutato alla pretura di Petralia Sottana.

Genna Pietro, cancelliere della pretura di Petralia Sottana, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Montemaggiore Belsito.

Berruti Bartolomeo, cancelliere della pretura di Ventimiglia, è tramutato alla pretura di Triora.

Montella Armando, cancelliere della pretura di Triora, è tramutato alla pretura di Ventimiglia.

Brusasca Giuseppe, cancelliere di sezione del tribunale di Sarzana, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte di appello.

Baldinozzi cav. Luigi, cancelliere del tribunale di San Miniato, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e Presidenziali ed in tutti gli atti relativi alla carriera di cancelliere del tribunale di Tortona, Venghi Antonio, al nome di Antonio sono anteposti gli altri di Alessandro Maria, restando così stabilito per tutti gli atti successivi al presente decreto.

Con decreto Ministeriale del 17 dicembre 1916:

Monte Lucio, aggiunto di cancelleria della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, è, a sua domanda tramutato al tribunale di Mistretta.

Monte Vincenzo, vice cancelliere del tribunale di Gerace, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato della stessa aspettativa per altri sei mesi.

Fumelli Cesare, aggiunto di cancelleria della pretura di Montegiorgio, è tramutato alla pretura di Fermo.

Cimino Francesco Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Ardore, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Polistena.

Fabbricatore Matteo, aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Genova, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Salerno.

Simonini Ettore, aggiunto di cancelleria della 9ª pretura di Milano, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Sampierdarena.

Siena Salvatore, aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Milano, è tramutato alla 9ª pretura di Milano.

Iannuccelli Anacleto, aggiunto di cancelleria della pretura di Segni, è, a sua domanda, tramutato alla 5ª pretura di Milano.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 gennaio 1917, in L. 131 18.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 18 gennaio 1917, da valere per il giorno 19 gennaio 1917.

Franchi.	119 84
Lire sterline	33 30 1/2
Franchi svizzeri.	138 67
Dollari	7 00 1/2
Pesos carta	3 08 1/4
Lire oro	130 22

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *18 gennaio 1917* — (Bollettino di guerra n. 604).

Nelle regioni montuose del teatro delle operazioni nevicate e tormente limitarono anche ieri l'attività delle nostre truppe. Sul Carso l'artiglieria nemica, con il concorso di velivoli, fu più attiva contro le nostre prime linee. La nostra rispose con energia e colpì due velivoli, dei quali uno precipitò a picco su Brestovizza, l'altro cadde, capovolgendosi più volte, verso Castagnavizza.

Cadorna.

Comando supremo, *18 gennaio 1917* — (Bollettino di guerra n. 604-bis).

Albania — Il giorno 16 un nostro riparto di cavalleria occupò le località di Silesi e Arrà, a nord-est di Grmeni, in vicinanza della strada da Ljaskoviki a Koritza.

Cadorna.

Settori esteri.

La stagione invernale non pare voglia rallentare le operazioni militari dei belligeranti su tutti i punti del settore orientale.

Nonostante le tempeste di neve, ieri i russi hanno attaccato il nemico dalla Curlandia ai Carpazi boscosi, riuscendo sempre a respingerlo con perdite di uomini e di materiale da guerra.

Egualmente nel settore occidentale la sorte dei tedeschi non è migliore.

Davanti all'energica offensiva inglese e alla valorosa resistenza francese, essi devono giornalmente cedere terreno, « secondo il loro piano », tanto fra l'Ancre e la Somme, quanto a sud di questo fiume e sugli Hauts de Meuse.

Nei Vosgi, in Lorena e nella regione di Soissons non vi sono stati, invece, che violenti combattimenti di artiglieria, senza azioni di fanteria.

Dalla Macedonia non sono segnalati altri importanti combattimenti.

Dopo un lungo silenzio, lo stato maggiore rumeno ha pubblicato un comunicato sulle operazioni militari su tutti i fronti.

Questo comunicato è ritenuto di buon augurio, perchè dimostra che la situazione dei rumeni va migliorando sensibilmente.

Intanto il grande stato maggiore russo segnala nuovi progressi dei russo-rumeni a sud del fiume Oitoz, sulla direttiva Monestirka-Kacihnoul e a sud di Pralea, ove hanno fatto subire un serio rovescio al nemico.

Nel settore caucasico e in Mesopotamia non si sono avuti che piccoli scontri.

L'*Agenzia Stefani* dà più ampie notizie della guerra con i seguenti telegrammi:

Basilea, 18. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht di Baviera. — L'esplosione di una mina inglese verso Loos è stata seguita da brevi combattimenti nei quali il nemico, che si era avanzato, è stato respinto in violenti corpo a corpo.

Nella notte sul 13 corrente, dopo combattimenti verso Serre, parti di una posizione avanzata che tenevamo ancora sono state sgombrate secondo il nostro piano e senza pressione da parte del nemico. Da allora un violento combattimento quotidiano è stato diretto sulle trincee abbandonate e vuote. Ivi è avvenuto ieri un attacco attacco inglese.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. — Su numerosi settori del fronte l'attività reciproca di artiglieria è aumentata sensibilmente con buone condizioni di visibilità.

A nord di Kraschin truppe mobili russe, dieci volte superiori di numero, sono penetrate in un posto di guardia avanzato. La posizione di questo posto è nuovamente in nostro possesso.

Su altri punti, distaccamenti mobili e pattuglie sono stati respinti.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — A sud della strada di Oitoz un attacco effettuato con importanti forze russe non è riuscito contro i nostri tiri di artiglieria e di mitragliatrici.

Fronte del maresciallo Mackensen. — Nella Dobrugia, da alcuni giorni, Tulcea e Isaccea, sono bombardate dall'artiglieria russa.

Fronte della Macedonia. — Attività minima di combattimento su punti isolati.

Basilea, 18. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 8 corr. dice:

Fronte orientale. — Gruppo di eserciti del maresciallo Mackensen. — Tulcea e Isaccea, in Dobrugia, sono state bombardate dall'artiglieria russa.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — Tra le valli del Putna e del Susita piccola azione riuscita.

A sud della strada di Oitoz violenti attacchi russi non sono riusciti contro i nostri tiri di artiglieria e di mitragliatrici.

Fronte dell'esercito del principe Leopoldo di Baviera. — In Volinia maggiore attività dell'artiglieria nemica.

Pietrogrado, 18. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Nella regione del villaggio di Sanovice, a sud di Smorgon, nostri elementi in ricognizione hanno fatto un'incursione nelle trincee nemiche, vi hanno impegnato una lotta corpo a corpo ed hanno passato alla baionetta fino a 20 tedeschi; nello stesso tempo nostri minatori hanno fatto esplodere tre gallerie di mine.

Nella regione del villaggio di Semerinka il nostro fuoco ha distrutto un ricovero del nemico, che ha risposto debolmente al nostro fuoco lanciando soltanto alcuni proiettili sulla strada Kisseline-Plouefi.

Nella regione del villaggio di Kritcha, sul fiume Bystritza, un distaccamento di esploratori nemici, forte di un centinaio di uomini, si è avvicinato ad un nostro posto da campagna. Abbiamo fatto avvicinare l'avversario vicinissimo al nostro posto da campagna, quindi, col nostro fuoco concentrico, lo abbiamo costretto a fuggire ed abbiamo catturato equipaggiamenti ed armi abbandonate.

Nei Carpazi Boscosi il nemico, dopo aver lanciato fino a duecento proiettili, ha diretto una offensiva su una collina a dieci verste a sud del monte Pnevi, ma è stato respinto dal nostro fuoco.

Parigi, 18. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Notte calma su tutto il fronte.

Nella serata di ieri sugli Hauts de Meuse, dopo tre ore di intenso bombardamento, il nemico ha lanciato nel Bois des Chevaliers una

serie di ricognizioni che sono state respinte con perdite dai nostri fuochi di mitragliatrici e di artiglieria.

Parigi, 18. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Duelli di artiglieria abbastanza intensi nei Vosgi e in Lorena nella regione di Soissons.

Calma sul resto del fronte.

Londra, 18. — Un comunicato del generale Haig, in data di stasera, dice:

A nord di Beaucourt-sur-Ancre facemmo la scorsa notte nuovi progressi in seguito alla efficace preparazione ieri segnalata in questo settore.

A nord-est della città di Calonne, durante il colpo di mano ieri annunciato, facemmo esplodere con successo una mina.

Durante la giornata, ad est del Bois Grenier e ad est di Ploegsteer, bombardammo le difese tedesche.

A sud di Sailly Saillisel e ad est di Bethune, attività dell'artiglieria tedesca.

Sugli altri punti della nostra linea attività normale dell'artiglieria da una parte e dall'altra.

Le Hâvre, 18. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Azioni di artiglieria reciproche nella regione Ramscapelle-Dixmude-Hetsas.

Viva lotta a colpi di bombe verso Steenstraete.

Pietrogrado, 18. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte romeno. — Tentativi del nemico di prendere l'offensiva sulle colline a sud del fiume Oitoz sono stati arrestati dal nostro fuoco.

I romeni hanno respinto un attacco dei tedeschi a sud di Monestirka-Kachinoul, sul fiume Kasina.

A sud-ovest di Pralea i romeni hanno circondato una collina occupata dal nemico catturando parecchi prigionieri ed impadronendosi di quattro mitragliatrici.

Sul resto del fronte fino al Danubio e lungo il Danubio scambio di fuoco.

Basilea, 18. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 17 corr dice:

Sulla frontiera persiana abbiamo respinto due compagnie russe che si sono ritirate in direzione est.

Sugli altri fronti nessun avvenimento importante.

Pietrogrado, 18. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — Nessun cambiamento.

Aggiunta alla risposta dell'Intesa al presidente Wilson

Londra, 17. — Il ministro degli esteri, Balfour, ha inviato all'ambasciatore d'Inghilterra a Washington il seguente dispaccio, che l'ambasciatore ha comunicato al Governo degli Stati Uniti il 16 corrente:

« Inviandovi la traduzione della nota degli alleati desidero di aggiungervi le seguenti osservazioni che vi prego di trasmettere al Governo degli Stati Uniti:

Deduco dal tenore della nota del presidente che quantunque questi auguri che la pace possa esser presto restaurata e che essa sia duratura, egli desidera rimanere estraneo, almeno per il momento, alle condizioni sulle quali tale pace dovrebbe esser conclusa. Il Governo inglese condivide interamente il modo di vedere del presidente; ma è fermamente di opinione che la durata della pace debba necessariamente dipendere dal suo carattere e che nessun sistema stabile delle relazioni internazionali possa essere costruito su basi essenzialmente e irrimediabilmente viziose. Ciò risulta chiaramente quando si studino i principali elementi della situazione che rese possibile le calamità di cui il mondo soffre attualmente.

Vi è anzitutto da notare l'esistenza di una grande potenza, assetata di dominio in mezzo ad una collettività di nazioni mal preparate a difendersi, abbondantemente provviste, invero, di leggi internazionali, ma senza organizzazione per imporne il rispetto, e indebolite anche dal fatto che le frontiere dei diversi Stati e la loro costituzione interna nè armonizzano con le aspirazioni delle razze che le costituiscono, nè assicurano loro un trattamento giusto ed eguale. È evidente che i cambiamenti alla carta dell'Europa abbozzati dagli alleati nella loro nota collettiva apporterebbero in larga misura un sollievo a questo increscioso stato di cose. Perciò non insisto.

Si obbietta che l'espulsione dei turchi dall'Europa non è nè logica nè conveniente. Da numerose generazioni uomini di Stato di autorità universale considerano il mantenimento dell'Impero ottomano come essenziale alla pace dell'Europa. Perchè associare oggi la causa della pace al cambiamento completo di questa politica tradizionale? La risposta è che le circostanze hanno cambiato in tutto e per tutto. È inutile ricercare oggi se la creazione di una Turchia riformata che agisse nel Levante come mediatrice tra razze ostili fosse una concezione che non avesse mai potuto realizzarsi, anche supponendo che il Sultano fosse sincero e che l'unione regnasse fra le potenze.

È certo che questa concezione è oggi irrealizzabile.

La Turchia dei Giovani turchi del Comitato Unione e Progresso è almeno tanto barbara e assai più aggressiva della Turchia di Abdul Hamid. Nelle mani della Germania la Turchia non ha neppur conservato l'apparenza di essere un baluardo della pace; essa serve apertamente come strumento di conquista. Inquadrati da ufficiali tedeschi i soldati turchi combattono attualmente in paesi da cui erano stati da gran tempo cacciati. Controllato, sovvenzionato, sostenuto dalla Germania, un Governo turco si è reso colpevole in Armenia ed in Siria dei più orribili massacri che la storia abbia mai registrato anche in quei disgraziati paesi. Evidentemente l'interesse della pace e le rivendicazioni delle nazionalità si accordano nel render necessario che si ponga fine possibilmente alla dominazione turca su razze straniere ed abbiamo motivo di sperare che la espulsione della Turchia dal continente europeo contribuirà alla causa della pace quanto il ritorno dell'Alsazia Lorena alla Francia, di Trento e Trieste all'Italia e di qualsiasi altro dei cambiamenti territoriali indicati nella Nota degli alleati.

È evidente però che tali rimaneggiamenti territoriali, se possono diminuire i motivi di guerra, non apportano una garanzia sufficiente contro il rinnovamento di essa Se la Germania o piuttosto quei tedeschi che fanno l'educazione dell'opinione del paese e ne dirigono i destini, riprendessero il loro tentativo di dominare il mondo, essi potrebbero trovare che il nuovo ordine di cose rende loro più difficile l'avventura, ma non che la renda impossibile. Essi potrebbero avere ancora a loro disposizione un sistema politico completamente basato sull'organizzazione militare; essi potrebbero accumulare vasti equipaggiamenti militari, perfezionare i loro sistemi d'attacco in modo che i loro vicini più pacifici fossero abbattuti prima di aver potuto mettersi in stato di difesa. Se fosse così l'Europa si troverebbe dopo la guerra molto più povera in uomini, in denaro e in buone disposizioni mutue che prima della guerra; ma la sua sicurezza non sarebbe più grande e le speranze del presidente per l'avvenire del mondo sarebbero più lontane che mai dall'essere realizzate.

Alcuni pensano che a questa malattia trattati internazionali e leggi internazionali possano fornire un rimedio sufficiente; ma essi hanno male appreso gli insegnamenti così chiaramente dati dalla storia recente. Mentre le altre nazioni, fra cui gli Stati Uniti di America e la Gran Bretagna, si sforzavano, mediante trattati di ar-

bitrato, di fare in modo che nessun conflitto potesse turbare la pace che desideravano di rendere perpetua, la Germania si teneva appartata. I suoi filosofi e i suoi storici predicavano gli splendori della guerra e proclamavano che l'onnipotenza era il vero fine dello Stato. Lo stato maggiore tedesco fabbricava con attività vertiginosa le armi con le quali al momento dato si sarebbe raggiunta l'onnipotenza. Sono fatti i quali provano assai nettamente che gli accordi contrattuali pel mantenimento della pace non sono suscettibili di essere considerati a Berlino con grande favore. Questi fatti non provano che i trattati una volta conclusi sarebbero completamente inefficaci; ma ciò è divenuto evidente appena la guerra scoppiò ed ha avuto allora una dimostrazione lampante. Finchè la Germania rimane quella Germania che senza ombra di giustificazione invase e maltrattò selvaggiamente un paese che essa stessa si era impegnata di difendere, nessuno Stato può considerare i suoi diritti come al sicuro, se un trattato solenne costituisce la sua sola protezione.

Quando si pensa che le potenze centrali usavano la brutalità di proposito deliberato non soltanto per annientare i loro avversari, ma anche per intimidire le nazioni con le quali erano ancora in pace, la questione assume un aspetto peggiore. Il Belgio non fu soltanto una vittima. Le potenze centrali vollero farlo servire di esempio; esse volevano che i neutri osservassero gli attentati concomitanti alla sua conquista, il regno del terrore che seguì alla sua occupazione, la deportazione di parte della sua popolazione e la crudele oppressione di coloro che sono rimasti. E per impedire che le nazioni fortunatamente protette contro gli eserciti tedeschi dalle flotte britanniche o dalle loro proprie flotte potessero ritenersi al riparo dai procedimenti tedeschi, i sottomarini germanici hanno, entro i limiti dei loro mezzi, fedelmente imitato i barbari sistemi degli eserciti tedeschi. Gli stati maggiori di guerra delle potenze centrali non si preoccupano di provocare l'orrore del mondo, purchè gli inspirino al tempo stesso il terrore.

Se le Potenze centrali riescono, esse dovranno ciò a procedimenti di questo genere. Come si potrebbe allora basare una riforma delle relazioni internazionali sopra una pace ottenuta con tali sistemi? Tale pace costituirebbe il trionfo di tutte le forze che rendono le guerre certe e le fanno brutali. Tale pace porrebbe in evidenza la la inanità di tutte le procedure sulle quali la civiltà fa assegnamento per eliminare le cause dei conflitti internazionali e per attenuarne la ferocia.

Attaccando i diritti di un piccolo Stato la Germania e l'Austria resero la guerra inevitabile. Rubando i territori del Lussemburgo e del Belgio protetti da trattati, la Germania e l'Austria riportarono i loro primi trionfi. I piccoli Stati come potranno trovare nella Germania e nell'Austria le loro future protettrici? Come potranno i piccoli Stati trovare nei trattati conclusi con la Germania e con l'Austria un baluardo contro le aggressioni? Sarà stato provato che il terrorismo sulla terra e sul mare è uno strumento di vittoria. Abbandoneranno verosimilmente i vincitori un tale strumento per l'appello dei neutri?

In che cosa i nuovi trattati ci aiuteranno se i trattati esistenti non hanno altro valore che quello di « pezzi di carta »? Se la violazione delle regole più fondamentali del diritto delle genti sarà coronata dal successo non sarà inutile che le Nazioni riunite lavorino per migliorare il loro Codice internazionale? Nessuno beneficierà del Codice stesso, eccetto i criminali che lo violarono, e soffriranno soltanto coloro che ne osservarono le prescrizioni

Perciò, pur dividendo il desiderio di pace del presidente, il popolo britannico non crede che la pace sia duratura, a meno che non sia basata sul successo della causa degli alleati. Perchè una pace sia duratura devono essere attuate tre condizioni.

Anzitutto è necessario sopprimere o attenuare per quanto è possibile le cause esistenti di perturbamenti internazionali; in secondo luogo è necessario che le tendenze aggressive ed i sistemi senza scrupolo delle Potenze centrali cadano in discredito fra i popoli delle Potenze stesse; in terzo luogo è necessario che, oltre al diritto internazionale e oltre a tutti gli accordi contrattuali per impedire o limitare le ostilità, si stabilisca una forma di sanzione internazionale in modo che essa possa fare esitare il più ostinato aggressore.

Può darsi che queste condizioni siano difficili ad essere attuate; ma noi crediamo che esse siano, in linea generale, in armonia con gli ideali del presidente, e siamo convinti che nessuna di queste condizioni può essere adempiuta, anche imperfettamente, a meno che, per quanto riguarda l'Europa, la pace non sia basata sulle linee generali indicate nella Nota collettiva delle Potenze alleate.

Ed ecco perchè la Gran Bretagna ha fatto, sta facendo ed è disposta a fare sacrifici di sangue e di danaro senza precedenti nella sua storia. Essa non sopporta questi pesanti fardelli soltanto per poter compiere i suoi obblighi contrattuali e nemmeno allo scopo di assicurare lo sterile trionfo di un gruppo di nazioni sopra un altro: essa li sopporta perchè è fermamente convinta che dal successo degli alleati dipende l'avvenire della civiltà pacifica e di quelle riforme internazionali di cui i grandi pensatori del nuovo mondo come dell'antico osano sperare la realizzazione possibile appena le calamità attuali saranno cessate ».

Brillante vittoria in Tripolitania

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 18. — Il Ministero delle colonie comunica:

Suleiman El Baruni, il noto agitatore del Gebel, già profugo dalla Tripolitania, vi era tornato con denaro turco tedesco, qualificandosi inviato del Sultano di Costantinopoli, per organizzare la ribellione contro l'Italia e mettersi a capo di essa.

Nella Tripolitania occidentale, egli, unitosi al partito di Mahdi Sunni e al partito di Califa ben Ascar, andava concentrando contro le popolazioni a noi fedeli di Zuara e dei Nuail tre forti nuclei, di un complesso di oltre 6000 armati.

Poichè le mehalle ribelli concentrate si avanzavano per attaccare Zuara, il generale Ameglio, a difesa delle popolazioni a noi fedeli e per infrangere la coalizione nemica, ordinò, il 15 corrente, al generale Latini di attaccare le forze del Baruni.

La mattina del 16, alle ore 2, le nostre truppe presero contatto con il grosso delle forze nemiche Il combattimento, iniziatosi alle ore nove e mezzo, durò vivacissimo fino alle quattordici e mezzo contro le mehalle ribelli valutate ad oltre cinquemila armati. La lotta fu aspra, ma lo avvolgimento dell'ala sinistra del nemico decise della nostra vittoria. I ribelli tentarono nondimeno un violento contrattacco della nostra ala destra, ma furono nuovamente rigettati e volti in fuga.

Il nemico ha lasciato sul terreno quattrocentotto morti e gran numero di fucili. Si ritiene che le perdite complessive si aggirino intorno al migliaio. Fra i morti vi sarebbe Osman ben Ascar fratello di Califa ben Ascar.

Le nostre perdite non sono rilevanti. Il contegno delle nostre truppe ammirevole, lo spirito elevatissimo.

Continua l'inseguimento dei ribelli in fuga.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha assistito ieri all'inaugurazione del corso delle letture dantesche, alla Casa di Dante, fatta con una conferenza tenuta dal professore Piero Misciattelli.

L'Augusta Signora venne ricevuta dalle LL. EE. il presidente del Consiglio Boselli, i ministri Sonnino e Ruffini e dai membri del Comitato.

Per la morte del generale Baldissera. — In occasione della morte del compianto generale Antonio Baldissera, il cui nome è legato alla storia della nostra Colonia eritrea, S. E. l'on. Colosimo, ministro delle colonie, e S. E. il senatore De Martino, governatore dell'Eritrea, si sono scambiati i seguenti telegrammi:

« Governo - Asmara.

« Il generale Antonio Baldissera è morto ieri a Firenze.

« Alla salma del soldato invitto, che, in tristi momenti per la patria, ha rialzato in codesta colonia il prestigio delle nostre armi con alte qualità militari, ho mandato un riverente saluto e un ricordo riconoscente di fiori per codesta colonia.

« Voglia la E. V. darne l'annuncio alla colonia e alle nostre valorose truppe, fra le quali, e ufficiali e militi, è sempre vivo il ricordo del condottiero che avvinceva al dovere con affermazione costante di forza e di giustizia unite ad una profonda bontà.

« *Colosimo* ».

« Ministero colonie - Roma.

« Apprendo qui sul Setit la morte del generale Baldissera, lutto della patria, della colonia, dell'esercito, prode nelle armi, nobile nel carattere, ferreo nella volontà. La sua morte è più sentita ancora da noi qui sul confine dove sorge la sua forte figura restauratrice del nostro prestigio nell'ora di tanti morali debolezze. La colonia con me ergerà al generale Baldissera un ricordo che parli virtù e onore così come per l'esempio suo sono scolpiti nell'animo nostro.

« *De Martino* ».

Il Comitato centrale carboni - Sotto la presidenza di S. E. Morpurgo si è riunito in seduta plenaria il Comitato centrale dei carboni, completato nella sua costituzione colle rappresentanze dei negozianti.

L'on. Morpurgo ha comunicato le nuove disposizioni del Governo sulle conclusioni dei noleggi; ed il Comitato ne ha preso atto con soddisfazione, stabilendo altre disposizioni per le licenze d'importazione.

Si è pure trattato della somministrazione del carbone alle Amministrazioni dello Stato, alle ferrovie secondarie e alle Compagnie di navigazione.

La Mostra di guerra. — Ieri, all'Associazione artistica internazionale venne, com'erasi annunziato, inaugurata con forma solenne la Mostra d'arte della guerra nazionale.

Assistevano le LL. EE. il ministro dell'istruzione pubblica Ruffini e i sottosegretari di Stato Battaglieri, Rossi e Alfieri, questi in rappresentanza di S. E. il ministro della guerra, e numerose personalità dell'arte e della politica.

Le autorità e i numerosi invitati visitarono le sale ove sono esposti i disegni e gli acquarelli della riuscitissima Mostra.

Dopo la visita le autorità e gli invitati presero posto nella sala centrale, dove pronunziò, tra viva attenzione, il discorso inaugurale il comm. Cesare Bazzani, presidente dell'Associazione.

La Mostra venne giudicata riuscitissima.

Istituto internazionale di agricoltura. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* reca: « Al posto di segretario generale dell'Istituto internazionale di agricoltura, per più di cinque anni tenuto dal prof. comm. Giovanni Lorenzoni, dimissionario dall'aprile dell'anno scorso in seguito alla sua nomina a professore all'Università di Macerata, è stato nominato il comm. Dragoni, ispettore generale del commercio. Il comm. Dragoni occuperà prossimamente il suo posto, mentre il prof. Lorenzoni, ufficiale volontario degli alpini, ritornerà al fronte ove già fu per otto mesi.

Beneficenza. — L'on. marchese Giuseppe Di Bagno ha in questi giorni spontaneamente e generosamente messo a disposizione dell'opera di assistenza ai mutilati la sua villa in Roma, a via Corsica, dietro la via Nomentana.

La temperatura a Roma. — Ieri il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 4.6
Temperatura massima, » » . . 7,9

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

JASSY, 18. — Il Re di Romania, in occasione del capo d'anno ortodosso, ha diretto all'esercito un ordine del giorno.

In esso, felicitando i soldati per il loro valore, il Re saluta gli eroi caduti e dice: Ricordatevi che vi battete per la terra dei vostri avi, per i vostri figli, per i vostri padri, per i vostri fratelli e per le vostre frontiere. Con la vittoria preparerete un felice avvenire. L'offensiva nemica è considerevolmente rallentata su tutto il fronte.

MONTEVIDEO, 18. — Hanno avuto luogo le elezioni generali col più perfetto ordine in tutta la Repubblica, senza incidenti di sorta. Il Governo ha trionfato assicurandosi la maggioranza sopra i partiti dell'opposizione.

PIETROGRADO, 18. — Il ministro delle finanze, Bark, si sarebbe dimesso. Non si conosce il nome del successore.

PARIGI, 18. — *Camera dei deputati.* — Si discute la mozione Diagne che protesta altamente contro la pretesa tedesca di volere escludere le truppe di colore dai campi di battaglia, ove sono in gioco le sorti della patria, della civiltà e della libertà del mondo.

Leygues, presidente della Commissione per gli affari esteri, a nome della Commissione stessa, saluta le truppe di colore che combattono a fianco dei soldati metropolitani per la libertà ed il diritto. La gloria che essi conquistarono è pura da ogni macchia; la distinzione di razze che vuol stabilire la Germania non è che una ipocrisia.

Ciò che è incompatibile con l'umanità sono i metodi di distruzione sistematica degli eserciti tedeschi, l'assassinio delle donne e dei fanciulli, le deportazioni, i massacri in Armenia. La Francia non dimenticherà mai il magnifico slancio con cui intorno ad essa si sono unite le colonie, alle quali faremo largo posto nel nostro focolare.

Leygues rivolge ai figli delle colonie francesi, nonchè a tutti i soldati, l'espressione della riconoscenza della Francia (Unanimi applausi).

Diagne, ricordando la soppressione della schiavitù, giustifica la protesta che i deputati coloniali hanno tenuto a fare non per la Francia, ma per l'estero e per i neutri affinchè si sappia che tutti i figli della Francia, senza distinzione di colore, sono sorti per salvare con essa tutto il genere umano. (Vivi applausi).

Il ministro Vivia i a nome del Governo si associa alle nobili parole pronunciate. La Francia, soggiunge, dette a tutti i suoi cittadini la libertà e perciò il giorno in cui fu minacciata, l'esercito dei suoi figli si avanzò per difenderla, poichè essi volevano difendere la libertà proclamata cento anni or sono.

Tutti insieme, abitanti delle colonie e della Francia metropolitana, anderemo con gli alleati fino alla fine, vale a dire fino al giorno in cui l'Europa sarà ricostruita sul diritto ed avremo ottenuto con la forza le riparazioni del diritto stesso. (Unanimi applausi).

La mozione Diagne è poscia approvata ad unanimità.

PIETROGRADO, 18. — Il generale Beliajeff, ex-aggiunto del ministro della guera ed ex-capo dello stato maggiore, è stato nominato ministro della guerra in sostituzione del generale Schconvajeff che è stato nominato membro del Consiglio dell'Impero.

PIETROGRADO, 18. — Il presidente del Consiglio romeno Bratianu è giunto con la sua famiglia a Kiew, diretto a Mosca.

LONDRA, 18. — La Banca d'Inghilterra ha ridotto il tasso dello sconto al 5 1/2 %.

LONDRA, 19. — Il presidente del Consiglio russo, principe Galitzine, e il primo ministro inglese, Lloyd George, hanno scambiato telegrammi in cui dichiarano che la cooperazione fra i due paesi e gli altri alleati raggiungerà il trionfo della causa della libertà e della giustizia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.